

La riforma dei reati ambientali introdotta – a sorpresa – dal d.l. 8 agosto 2025, n. 116. Note di (primissima) lettura ed aspetti controversi.

di **Roberto Compostella**

Sommario. **1.** Il decreto – legge 8 agosto 2025 n. 116: genesi e ragioni. - **2.** Tutela ambientale delle condotte di abbandono di rifiuti. - **3.** La modifica dei reati di gestione di rifiuti non autorizzati e discarica abusiva: addio all’approccio contravvenzionale. - **4.** Le ulteriori modifiche al TUA. - **5.** Sanzioni interdittive estese alle persone fisiche e responsabilità ex d.lgs. n. 231/01. - **6.** Ulteriori interventi. Rinvio. - **7.** Considerazioni conclusive.

1. Il decreto – legge 8 agosto 2025 n. 116: genesi e ragioni.

Con d.l. n. 116, pubblicato in GU in data 8 agosto 2025 sono state introdotte *Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell’area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi.*

Il testo normativo, che prende le ormai consuete forme del *decreto-legge*¹, risponde – a leggerne le premesse – alla (straordinaria) necessità e urgenza di «assicurare il contrasto delle attività illecite in materia di rifiuti [...] di contrastare il fenomeno dei roghi tossici di rifiuti urbani e speciali che mettono in pericolo la vita e l’incolumità delle persone» nonché di «dare esecuzione alla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) del 30 gennaio 2025»².

Occorre sin d’ora anticipare che l’articolato intervento non costituisce un nuovo *corpus* normativo in materia ambientale ma si limita ad intervenire, con modifiche tuttavia non certo di trascurabile rilevanza, sulle principali fonti che regola(va)no la materia del diritto penale ambientale.

Pur non essendo questa la sede per una compiuta disamina dell’evoluzione normativa del diritto penale ambientale vale giusto la pena di ricordare che, ad

¹ Sull’uso (o l’abuso) dello strumento del decreto-legge nel corso delle recenti legislazioni si veda la bibliografia recente con riferimento al d.l. sicurezza.

² Il riferimento, contenuto nel d.l. in commento, è alla sentenza della Corte europea dei Diritti dell’Uomo, I Sezione, Causa Canavacciolo e altri c. Italia, 30 gennaio 2025; ci si riserva nel prosieguo del lavoro di analizzare se le misure introdotte con il decreto – legge succitato siano effettivamente rispondenti alle risultanze di tale sentenza o meno. Si anticipa sin d’ora che con tale pronuncia la Corte EDU aveva condannato l’Italia a porre rimedio alla ben nota situazione della c.d. *Terra dei fuochi*, lasciando tuttavia libertà nella determinazione delle necessarie misure di adeguamento.

oggi, i reati ambientali sono contenuti, prevalentemente, in due principali fonti: il d.lgs. n. 152 del 2006 (d'ora in avanti solo TUA) ed il codice penale; ed è proprio su tali normative che il d.l. n. 116/2025 interviene.

Per comodità metodologica si ritiene opportuno procedere ad una prima analisi, per sommi capi, delle novità introdotte (ci si limiterà a quelle di natura penale), salvo poi provare, per quanto possibile, a trarre alcune (prime) considerazioni sistematiche; ciò, naturalmente, tenendo anche conto che il decreto-legge dovrà essere convertito dal Parlamento e che, pertanto, potrà subire eventuali successive modifiche.

2. Tutela ambientale delle condotte di abbandono di rifiuti.

Primariamente, viene riorganizzata la tutela penale dell'ambiente in relazione alle condotte di abbandono di rifiuti.

Tale fattispecie era precedentemente prevista dagli artt. 255 e 256 c. 2 TUA (a seconda che il soggetto attivo fosse *chiunque*, nel primo caso, e *titolari o responsabili di enti ed imprese* nel secondo) e puniva, a titolo contravvenzionale e con sanzione variabile a seconda della natura (pericolosa o meno) del rifiuto, *l'abbandono o il deposito incontrollato*.

La riforma prevede un approccio del tutto diverso: viene abrogato l'art. 256 c. 2 e vengono previste tre distinte ipotesi di reato a cui corrispondono, secondo l'idea del decreto, tre progressivi livelli di offesa al bene giuridico tutelato³.

Anzitutto viene modificata la rubrica dell'art. 255 che da *Abbandono di rifiuti* viene trasformata in *Abbandono di rifiuti non pericolosi*; la ragione è presto spiegata poiché la fattispecie di reato che punisce l'abbandono dei rifiuti pericolosi viene inserita in un diverso e nuovo articolo, ovvero l'art. 255 *ter*.

L'art. 255 nella nuova formulazione si limita, al primo comma, a riproporre la fattispecie contravvenzionale già ivi contenuta, modificandone unicamente la sanzione pecuniaria che passa da mille a millecinquecento nel minimo e da diecimila a diciottomila nel massimo; viene altresì introdotta la sanzione accessoria amministrativa della sospensione della patente di guida da uno a quattro mesi qualora l'abbandono o il deposito siano effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore.

Al comma 1.1. dell'art. 255 viene trasposto quanto contenuto nell'abrogato art. 256 c. 2 TUA con il presidio penale nel caso in cui l'autore sia qualificato; come nel caso precedente, vengono tuttavia alzate le sanzioni sia detentive che

³ Se si legge la seduta parlamentare dell'8 agosto 2025 ove viene presentato, per la conversione, il decreto-legge: «In particolare, viene anzi tutto riorganizzata la tutela penale dell'ambiente in relazione alle condotte di abbandono di rifiuti: sebbene allo stato la legislazione vigente conosca soltanto una fattispecie contravvenzionale, lo schema di decreto -legge realizza tre livelli progressivi di offesa, cui corrispondono tre distinti reati».

pecuniarie che restano, tuttavia, alternative, con le ovvie conseguenze in termini di possibilità di estinzione tramite oblazione.

Quanto all'abbandono e deposito di rifiuti non pericolosi, pertanto, l'intervento normativo, salvo quanto si vedrà nel prosieguo, si è limitato ad un generico innalzamento delle sanzioni che, a prima vista, non appare funzionale in un'ottica di prevenzione né appariva necessario (o tantomeno imposto) alla luce della recente sentenza della Corte EDU già menzionata.

La vera novità, tuttavia, appare l'introduzione dell'art. 255 *bis* TUA, la cui rubrica è *Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari* che prevede una nuova ed autonoma fattispecie di reato, nella forma del delitto, che punisce l'abbandono o il deposito di rifiuti non pericolosi qualora: a) dal fatto derivi un pericolo per la vita o l'incolumità delle persone ovvero un pericolo di compromissione o deterioramento di acqua, aria, porzioni estese o significative del suolo o sottosuolo, ecosistema o biodiversità, anche agraria, di flora o fauna; b) il fatto sia commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati (nonché su strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze).

La sanzione è quella della reclusione da sei mesi a cinque anni per il privato e da nove mesi a cinque anni e mezzo nella forma qualificata; quanto alla struttura del reato appare *ictu oculi* un reato di pericolo concreto nel caso della lettera a) laddove la sanzione viene comminata in tanto in quanto si sia *concretamente* verificato un pericolo e di pericolo presunto nel caso di cui alla lettera b) laddove la sanzione viene comminata per il solo fatto che la commissione sia avvenuta in siti contaminati.

In ultimo viene inserito l'art. 255 *ter* TUA nel quale vengono estese le condotte previste dagli artt. 255 e 255 *bis* ai rifiuti pericolosi.

Il primo comma riprende l'abrogato 256 c. 2 ma in questo caso, diversamente da quanto era precedentemente previsto, il reato diventa di natura delittuosa con sanzione da uno a cinque anni nell'ipotesi comune e da uno a cinque anni e sei mesi nell'ipotesi qualificata; il secondo comma ripete lo schema del reato di pericolo previsto per i rifiuti non pericolosi all'art. 255 *bis* TUA e prevede la sanzione, nell'ipotesi comune, da un anno e sei mesi a sei anni e nell'ipotesi qualificata da due anni a sei anni e sei mesi.

3. La modifica dei reati di gestione di rifiuti non autorizzati e discarica abusiva: addio all'approccio contravvenzionale.

Il secondo rilevante aspetto sul quale interviene la riforma è l'art. 256 TUA; tale norma puniva, al primo comma, l'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza di specifica autorizzazione mentre al terzo comma la realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata.

Entrambe le fattispecie erano di natura contravvenzionale con pena alternativa nel caso di gestione non autorizzata di rifiuti non pericolosi mentre con pena cumulativa (ammenda e arresto) in tutti gli altri casi.

Il legislatore interviene su tale articolo in maniera radicale.

Viene ripreso, anche in questo caso, lo schema già summenzionato: previsione di una ipotesi di base e previsione di una diversa ipotesi nel caso di pericolo (secondo il medesimo criterio di aggravamento previsto dall'art. 255 *ter*).

La gestione di rifiuti non autorizzata viene trasformata in delitto e viene punita con la reclusione da sei mesi a tre anni nel caso di rifiuti non pericolosi e da uno a cinque anni nel caso di rifiuti pericolosi.

Pene che si alzano considerevolmente nel caso della fattispecie di pericolo, con sanzione della reclusione da uno a cinque anni nel caso di rifiuti non pericolosi e da due anni a sei anni e sei mesi nel caso di rifiuti pericolosi.

In maniera speculare il reato di discarica non autorizzata viene trasformato in delitto e viene punito con la sanzione da uno a cinque anni nel caso di rifiuti non pericolosi e da un anno e sei mesi a cinque anni e sei mesi nel caso di rifiuti pericolosi.

Anche in questo caso, qualora derivi il pericolo, le pene vengono ulteriormente alzate: da due anni a sei anni nel caso di rifiuti non pericolosi e da due anni e sei mesi a sette anni nel caso di rifiuti pericolosi.

4. Le ulteriori modifiche al TUA.

Viene modificato, con la medesima logica, anche l'art. 256 *bis* relativo alla fattispecie di *combustione illecita di rifiuti*; mentre il primo comma (l'ipotesi di base) non è stata revisionata, è stato inserito un comma relativo all'ipotesi (già sopra ben descritta) di pericolo con pena che è estesa da tre a sei anni.

Si interviene, poi, per adeguare la fattispecie di cui all'art. 259 TUA alla più recente normativa sovranazionale; precedentemente rubricata *Traffico illecito di rifiuti* diventa *Spedizione illegale di rifiuti*.

Cambia, e questo è l'aspetto più rilevante, la natura del reato; non più contravvenzionale, come nella precedente formulazione, ma delittuoso, con pena da uno a cinque anni, aumentata – fino ad un terzo in assenza di specifiche indicazioni – nel caso di rifiuti pericolosi.

Viene poi adeguato ed aggiornato il riferimento alla normativa *mediata* utile alla definizione dell'illegalità della spedizione.

Un'ulteriore – e rilevante – modifica attiene all'introduzione degli artt. 259 *bis* e *ter* TUA.

L'art. 259 *bis* attiene all'aggravante dell'attività di impresa; il primo comma prevede una aggravante di un terzo qualora i fatti previsti dagli artt. 256, 256 *bis* e 259 siano commessi nell'ambito di una impresa o di una attività organizzata.

Quello che appare creare maggiori perplessità è il secondo comma che merita un'analisi più approfondita.

Anzitutto si prevede che «il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa».

La norma, se ben si comprende, allude evidentemente ad un ulteriore e diverso profilo, di natura prevalentemente colposa, in capo al titolare dell'impresa il quale sarebbe responsabile, anche in assenza di dolo, nel caso in cui il reato (da capire quale) fosse conseguenza di una sua colposa omissione; il riferimento più immediato, in assenza di chiarimenti, sembrerebbe quello di una colpa in vigilando.

Non è dato comprendere la sanzione cui l'autore andrebbe incontro in tal caso. L'unica possibilità interpretativa che ci appare ragionevole è quella di leggere l'art. 259 *bis* c. 2 in combinato disposto con il successivo art. 259 *ter* TUA che prevede che: «Se taluno dei fatti di cui agli articoli 255-bis, 255-ter, 256 e 259 è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi».

In tal caso, l'eventuale responsabilità colposa, nella forma della *colpa in vigilando*, del responsabile dell'azienda andrebbe sanzionata con la cornice attenuata prevista dall'art. 259 *ter* TUA.

Rimarrebbe da capire se il 259 *bis* TUA, quando estende la responsabilità in forma omissiva, sia da interpretare quale fattispecie esclusivamente colposa o invece, e questa sembra la soluzione preferibile, anche quale (sia pur concretamente residuale) omissione dolosa applicabile ai casi di omessa volontaria vigilanza. In tal caso la sanzione sarebbe quella prevista dalla fattispecie concretamente violata.

In altri termini, dalla lettura combinata degli artt. 259 *bis* e *ter* TUA pare potersi desumere la seguente struttura: i reati di cui agli artt. 255 *bis*, 255 *ter*, 256 e 259 possono essere commessi, con sanzione diversa, sia a titolo di dolo che a titolo di colpa.

Qualora siano commessi nell'ambito di una attività organizzata, in aggiunta all'autore materiale del reato è prevista una diversa ed autonoma responsabilità in capo al titolare qualora, colposamente o dolosamente, abbia omissso di vigilare sull'operato dei suoi sottoposti. La sanzione applicabile al titolare, in tal caso, dipenderà dalla natura colposa o dolosa dell'omissione e non dalla natura dolosa o colposa del reato cui accede, con possibile responsabilità differenziata tra autore e titolare.

Un'ulteriore criticità appare legata al fatto che l'elenco di reati cui viene estesa la responsabilità colposa dall'art. 259 *ter* omette di citare l'art. 256 *bis*, ovvero il delitto di combustione illecita; delle due l'una: o il legislatore ha "dimenticato" di includerlo e questa lacuna potrà essere colmata in sede di conversione oppure ha scelto di non includerlo.

Nella relazione illustrativa si legge: «Va, infine, evidenziata l'introduzione della corrispondente ipotesi colposa per tutti i casi in cui la fattispecie contravvenzionale, attualmente vigente, sia stata trasformata in delitto, onde evitare di lasciare aperti vuoti di tutela in tutti i casi in cui la condotta, avente ad oggetto il rifiuto, sia supportata da un atteggiamento psicologico soltanto colposo»; l'art. 256 *bis* era delitto già prima della recente novella con la

conseguenza che appare ragionevole ipotizzare che la mancata inclusione nel neo art. 259 *ter* sia una dimenticanza più che una scelta consapevole.

Diversamente, ci si chiede come si potrebbe coordinare la violazione del 256 *bis* con il 259 *bis* c. 2 nel caso in cui, per colpa, il titolare dell'impresa avesse omesso di vigilare ed un proprio sottoposto avesse commesso, per dolo, il reato di combustione illecita; quale sanzione potrebbe essere comminata al titolare? La cornice attenuata non include l'ipotesi di cui all'art. 256 *bis* con la conseguenza che, ma sarebbe irragionevole, si dovrebbe concludere che in tal caso la sanzione sarebbe quella prevista per il reato doloso.

Appare più ragionevole ritenere che la mancata inclusione sia frutto di un mero refuso emendabile in sede di conversione.

5. Sanzioni interdittive estese alle persone fisiche e responsabilità ex d.lgs. n. 231/01.

Sempre l'art. 259 *bis* c. 2 TUA introduce, oltre alla responsabilità omissiva del titolare dell'impresa, una indicazione meritevole di attenzione. Si legge infatti: «Ai predetti titolari» e non all'impresa «si applicano altresì le sanzioni previste dall'art. 9 comma 2 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231».

Il riferimento normativo è alle sanzioni interdittive previste in tema di responsabilità amministrativa degli enti e che, nella dinamica del d.lgs. n. 231/01, si applicano alle società responsabili di uno dei delitti previsti dal medesimo decreto.

Tale scelta, oltre che dubbia, appare certamente una novità; tra le sanzioni interdittive prevista dalla succitata norma vi sono: a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Un primo profilo di perplessità attiene al criterio di imputazione delle predette sanzioni; nella dinamica del d.lgs. n. 231/01 le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma secondo vengono applicate secondo le regole di cui al successivo art. 13 ovvero «quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni: a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative; b) in caso di reiterazione degli illeciti».

Non è dato comprendere come adeguare tali condizioni alla persona fisica; salvo non voler ritenere, e questa sembra l'unica interpretazione possibile, che le interdittive previste dall'art. 9 (per quanto possibile) possano essere applicate alla persona fisica a prescindere dai criteri di cui all'art. 13 e quindi quale mera

conseguenza della commissione, da parte del titolare dell'impresa, di uno dei delitti ambientali già citati.

In maniera non dissimile residuano perplessità anche con riferimento alla durata; l'art. 13 d.lgs. n. 231/01 prevede che le sanzioni interdittive abbiano una durata variabile da tre mesi a due anni. Per le persone fisiche, fino ad oggi almeno, il codice penale prevede(va) che le sanzioni accessorie avessero, di regola e salve le ipotesi previste, una durata coincidente con la pena principale (cfr. articolo 37 c.p.).

Ma anche sul contenuto delle sanzioni interdittive residuano forti dubbi: il divieto di contrattare con la PA, ad esempio, è misura accessoria già prevista dall'art. 32 *ter* c.p. per le persone fisiche; il divieto di pubblicizzare beni o servizi non sembra una misura applicabile ad una persona fisica, salvo ipotesi di professionisti.

Nel complesso, appare che la scelta di estendere le sanzioni interdittive previste per gli enti alle persone fisiche sia fortemente criticabile e, in assenza di maggiori specificazioni, foriera di forti dubbi interpretativi.

Si auspica che venga eliminata in sede di conversione.

Sempre in materia di d.lgs. n. 231/01 viene razionalizzato l'art. 25 *undecies*, vengono innalzate le relative sanzioni pecuniarie e vengono inseriti ulteriori reati presupposto; si rimanda ad altri contributi per quanto riguarda l'impatto del decreto – legge sulla responsabilità amministrativa degli enti.

6. Ulteriori interventi. Rinvio

Oltre a quanto già indicato, il decreto introduce ulteriori modifiche *processuali* e sostanziali, per la cui compiuta analisi si rimanda tuttavia ad altri lavori. Ci si limita, per completezza, ad elencare le principali.

Viene modificato l'art. 131 *bis* c.p. in materia di *particolare tenuità del fatto* ove viene integrato l'elenco dei reati ostativi aggiungendovi, al comma 3 lettera 4 *ter* i delitti di cui agli artt. 255 *ter*, 256, comma 1 e 1 *bis*, 3 e 3*bis*, 256 *bis* e 259 TUA.

L'art. 452 *sexies* c.p. viene integrato con la previsione di un'aggravante ad effetto speciale, con pena aumentata fino alla metà, nel caso di pericolo (così come sopra definito).

Viene poi esteso l'arresto in flagranza differita di cui all'art. 382 *bis* c.p.p. anche agli artt. 255 *ter*, 256, comma 1 e 1 *bis*, 3 e 3*bis*, 256 *bis* e 259 TUA.

7. Considerazioni conclusive.

In attesa di conoscere se il decreto verrà convertito e con quali eventuali modifiche, l'impressione che il lettore ne ha è quella dell'ennesimo intervento asistemático, forse frettoloso, destinato a creare non pochi dubbi interpretativi. Il generale inasprimento sanzionatorio, con trasformazione delle contravvenzioni in delitti (anche per i casi meno gravi per i quali era addirittura possibile accedere all'oblazione) appare una scelta non sufficientemente



ponderata; tantopiù se si considerano le pene, di certo non trascurabili, introdotte per le ipotesi aggravate. Pene che spesso superano, nella gravità, quelle ancora previste per ipotesi di evento nel codice penale con l'assurda conseguenza che il pericolo di verifica di un danno ambientale appare oggi punito più gravemente della verifica del danno stesso.

L'introduzione degli artt. 259 *bis* e 259 *ter* TUA sconta problemi interpretativi di non secondo momento, di cui si è dato brevemente conto e che, si auspica, possano essere risolti in sede di conversione.

Prima di chiudere, vale giusto la pena di sottolineare che il decreto – legge succitato impone alle società di mettere mano, urgentemente, al proprio modello organizzativo, divenuto certamente obsoleto in ragione delle profonde e sostanziali modifiche dei reati presupposto.